



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL
CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 *“Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione”*;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 *“Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”*;
- VISTO** l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e*

del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;

VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTA la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/68/UE sopra citata;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di certificazione CE, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE PED, a favore della Società **Quality Italia S.r.l.** con sede in legale in Via Camerata Picena, 385 – 00138 - Roma (RM), emanato da questa Direzione Generale in data **20 gennaio 2021**, con scadenza **12 febbraio 2025**;

VISTO il documento EA 2/17 M:2020, “*Documento EA sull’accreditamento per scopi di notifica*” a carattere mandatorio per tutti gli Organismi Nazionali di Accreditamento;

VISTA la comunicazione del MIMIT mise. AOO_PIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0047219.21-02-2022 “*Applicazione del documento EA 2/17 M:2020*”;

VISTA la Circolare Tecnica DC N° 10/2022 di Accredia e la Circolare Tecnica DC N° 03/2023 – “*Adeguamento Accreditamenti a prescrizioni del Documento EA-2/17 M:2020 di Accredia*”;

ACQUISITA la Delibera dell’8 giugno 2023 (DC2023UTL033), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGMCTCNT 0197198 del 13 giugno 2023, con la quale, in applicazione di quanto previsto dalla Circolare Tecnica DC 2023OCO003 del 13 gennaio 2023 emessa per l’adeguamento dei certificati di Accreditamento in corso di validità allo Standard Preferito indicato dal documento EA 2/17, il CSA AR ha deliberato le **riduzioni di scopo** di Accreditamento per gli Organismi che non hanno attivato uno o più

iter di Accreditamento o di Estensione, tra i quali rientra anche l'Organismo **Quality Italia S.r.l.**;

CONSIDERATO che, pertanto, per l'Organismo **Quality Italia S.r.l.**, il CSA AR, nella Delibera sopra citata, ha ridotto lo scopo per il certificato **N. 0267PRD con scadenza al 12 febbraio 2025.**

RITENUTO di dovere conseguentemente procedere alla adozione di un provvedimento amministrativo di riduzione di scopo della autorizzazione rilasciata a favore di **Quality Italia S.r.l.** in data **20 gennaio 2021**;

VISTO che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 04/05/2023 al n. 572, il Dott. Gianfrancesco Romeo è stato nominato Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, con decorrenza dall'11 aprile 2023;

INFORMATO il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

DECRETA

Art.1

1. All'Organismo **Quality Italia S.r.l.** (C.F. 09673061009), con sede legale in **Via Camerata Picena, 385 - 00138 - Roma (RM)**, è **ridotta l'autorizzazione** a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 di attuazione, per i seguenti moduli:

- **Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012** certificato n. **0267PRD** con **scadenza 12 febbraio 2025**:

- Allegato III - Modulo H (*Conformità basata sulla garanzia totale di qualità*);

Art. 2

1. Restano salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto di autorizzazione del **20 gennaio 2021**, adottato a favore della Società **Quality Italia S.r.l.**;

Art. 3

1. Il presente provvedimento verrà notificato nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) della Commissione Europea.
2. L'efficacia del provvedimento di riduzione di scopo dell'autorizzazione ha decorrenza dalla data della riduzione di scopo del certificato di accreditamento **N. 0267PRD** deliberata dal CSA AR di Accredia nella riunione dell'8 giugno 2023.

Art. 4

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "*Mercato*", area "*Normativa tecnica*", voce "*Organismi di valutazione delle conformità*", accedendo "*Consulta la banca dati*".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Dr. Gianfrancesco Romeo*)